

COMUNE DI FLORIDIA

Provincia di Siracusa

Commento [.1]:

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE***

**DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON VERBALE N. 10 DEL 03/02/2012**

Articolo 1	Oggetto del Regolamento.....	pag.	3
Articolo 2	Caratteristiche delle aree pubbliche	pag.	4
Articolo 3	Concessione dei posteggi	pag.	5
Articolo 4	Autorizzazione amministrativa.....	pag.	7
Articolo 5	Assegnazione posteggi di risulta.....	pag.	11
Articolo 6	Commissione di mercato.....	pag.	12
Articolo 7	Tassa di posteggio ed occupazione suolo pubblico	pag.	12
Articolo 8	Decadenza della concessione del posteggio.....	pag.	13
Articolo 9	Decadenza e revoca dell'autorizzazione.....	pag.	14
Articolo 10	Commercio in forma itinerante.....	pag.	15
Articolo 11	Agricoltori.....	pag.	16
Articolo 12	Obblighi dei titolari di autorizzazioni.....	pag.	17
Articolo 13	Orario per lo svolgimento dell'attività	pag.	18
Articolo 14	Limitazioni.....	pag.	19
Articolo 15	Sanzioni	pag.	20
Articolo 16	Entrata in vigore del Regolamento.....	pag.	20
Articolo 17	Rinvio a Leggi e Regolamenti.....	pag.	20

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, interpretata e modificata dalla Legge Regionale 8 gennaio 1996, n. 2, che ha recepito la normativa statale di cui alla legge 112/91 e relativo D.M. 248/93, disciplina nel territorio comunale l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Tale commercio può essere esercitato nei modi sotto indicati:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10, art. 8, comma 9, L.R.18/95) dal Comune per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (*l'uso quotidiano consiste nel poter disporre della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana*);
 - b) su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10, art. 8, comma 9, L.R. 18/95) dal Comune per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;
 - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante;
 - d) su aree pubbliche date in concessione in occasione di mercati e fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata; fiere-
-

mercato e/o sagre che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe (la concessione del posteggio ha durata limitata ai giorni di fiera-locale, fiera-mercato o sagra).

ARTICOLO 2 - Caratteristiche delle aree pubbliche

L'ampiezza complessiva delle aree nel territorio comunale destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché il numero e la superficie dei posteggi, sono quelli risultanti dallo studio redatto sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione in uso di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 9 luglio 1997 avente per oggetto la *"Determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche"* (art.8, comma 4, L.R. 01.03.1995, n.18 interpretata e modificata dalla L.R. 08.01.1996, n.2) e precisamente:

1. Aree pubbliche da utilizzare giornalmente;
 2. Aree pubbliche da utilizzare settimanalmente;
 3. Aree pubbliche da utilizzare in occasione di festività locali, riunioni straordinarie di persone o circostanze analoghe, (tali aree sono caratterizzate
-

dalla temporaneità della destinazione, saranno determinate con Provvedimento sindacale, così come previsto dall'art.11, comma 3, della L.R. 18/95 e dalla Circolare esplicativa n. 4754 del 6 aprile 1996 dell'Assessorato Regionale al Commercio, Cooperazione, Artigianato e Pesca, e quindi sono escluse dalle previsioni programmatiche di cui all'art. 8, comma 4, della sopracitata L.R.18/95 ;

4. Aree pubbliche da utilizzare per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
5. Aree private messe da uno o più soggetti gratuitamente a disposizione del Comune per l'esercizio dell'attività di cui ai punti 1 , 2 e 3; in tali casi andrà sempre deliberata da parte del Consiglio comunale la individuazione e la destinazione dell'area messa a disposizione dei privati, i quali hanno titolo prioritario a che siano loro assegnati i posteggi nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R. 18/95 .

ARTICOLO 3 - Concessione dei posteggi

Per l'utilizzo del posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare autorizzazione amministrativa in corso di validità rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/95 o convertita ai sensi dell'art. 17 della L.R. 18/95

contenente l'indicazione del posteggio, il numero identificativo, la superficie assegnata ed il periodo di validità.

La concessione del posteggio, per le aree di cui al precedente art. 2, ha la seguente validità:

- per le aree di cui ai punti 1 e 2, anni 10 (*tale spazio temporale consente all'imprenditore commerciale su aree pubbliche di programmare la propria attività, anche con la previsione di congrui investimenti, pertanto è da escludere che i Comuni possano attribuire agli atti di concessione di tali aree validità temporale più ristretta, giusta circolare esplicativa dell' Assessorato Regionale al Commercio n. 4754 del 6 aprile 1996*) ;

-per le aree di cui al punto 3, validità pari alla durata del periodo autorizzabile, (*per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio, art. 1 L. 426/71*);

- per le aree di cui al punto 5, durata limitata ai giorni di fiera-locale, fiera-mercato o sagra.

Nell'ambito della stessa fiera locale, mercato, fiera-mercato o sagra nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ad eccezione degli operatori che fossero già titolari di più posteggi alla data di entrata in vigore della L.R. 18/95 e delle società di persone cui siano conferite aziende per

l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

E' consentito, nell'ambito dello stesso settore del mercato, lo scambio della concessione del posteggio previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente su richiesta congiunta con firme autenticate ai sensi di legge.

L'operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nel settore per il quale sia titolare di autorizzazione nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario, di settore mercatale o derivanti da disposizioni speciali; le merci dovranno essere poste al livello dei banchi di vendita, e dovranno essere allineati ed avere un'altezza minima dal suolo di ml. 0,50.

E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, articoli per la zootecnica ed articoli in vimini e paglia.

Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi dovranno essere sollevate di almeno ml. 2,50 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale agli altri banchi.

L'operatore ha l'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale collocare nelle aree mercatali adeguate attrezzature per la raccolta di tali rifiuti.

Ogni operatore deve tenere esposto in modo ben visibile l'Autorizzazione amministrativa per eventuali controlli .

ARTICOLO 4 - L'autorizzazione amministrativa

La domanda di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, redatta in ballo sotto forma di autocertificazione, dovrà contenere:

- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- Residenza;
- Codice fiscale.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. fotocopia documento d'identità;
 2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese comprensivo del nulla osta antimafia;
 3. fotocopia partita IVA;
 4. comunicazione unica, ove ricorra il caso;
 5. documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3, comma 3, L.R. n. 28/99, se trattasi di settore
-

alimentare;

Per i soggetti extracomunitari dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno.

Essa verrà esaminata secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda; per le domande la cui spedizione è avvenuta alla medesima data, nel definire l'ordine di priorità si terrà conto del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente; non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art.2, commi 2 e 3, della L.R. 18/95 e 2/96 verrà esaminata, per l'acquisizione del parere consultivo, dalla competente commissione comunale di cui all'art. 7. Successivamente all'acquisizione del parere, l'ufficio competente rilascerà l'autorizzazione richiesta.

I pareri della Commissione comunale, previsti dai commi 2 e 3 dell' art. 2, si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.

La domanda di rilascio relativamente alle attività di cui all'art. 2 comma 4, lettera c) si intende accolta se entro il termine di 90 giorni non viene definita da parte dell'ufficio competente.

Ogni autorizzazione di tipologia a) e b) è un documento autonomo e come tale sottoposto, quindi, alla normativa fiscale e tributaria vigente.

L'esercente l'attività su area pubblica può, come l'esercente in sede stabile, essere titolare di più autorizzazioni all'esercizio di impresa commerciale, sia nello stesso Comune che in Comuni diversi, salvo il rispetto delle norme sulla preposizione nella gestione dell'azienda e quelle di cui al comma 2, dell'art. 4 e al comma 12, dell'art. 8, della L.R. 18/95 (*nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra*).

L'autorizzazione amministrativa dovrà essere rinnovata mediante richiesta prodotta al Comune almeno sessanta giorni prima dalla data di scadenza della concessione cui si riferisce per le aree di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 2 del presente Regolamento.

L'autorizzazione temporanea per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche con assegnazione di posteggio in occasione di particolari manifestazioni quali fiere-locali fiere-mercato e sagre, è rilasciata almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c (*itineranti*), e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera o mercato di cui trattasi.

Il possesso del titolo di priorità è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

Per coloro i quali non potrà essere documentato il numero di presenze la graduatoria sarà formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività, tale data è attestata attraverso il certificato di iscrizione al Registro delle Ditte. Le domande di Autorizzazione temporanea di concessione di posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Relativamente all'assegnazione dei posti resisi liberi nell'area mercatale a seguito di decadenza dell'autorizzazione amministrativa, è data facoltà all'Amministrazione Comunale di redigere apposito bando per le miglorie e per le nuove assegnazioni. Nel bando saranno stabilite le modalità, i termini ed i criteri per l'assegnazione dei posti.

ARTICOLO 5 - Assegnazione posteggi di risulta

L'assegnazione dei posteggi in seno ai mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettere "a) e b)" non occupati entro le ore 8,00 dai titolari avviene a sorteggio da

effettuarsi in presenza delle organizzazioni di categoria e del Segretario Comunale o suo delegato. La partecipazione al sorteggio delle organizzazioni di categoria non è sottoposta a invito preventivo da parte dell'Amministrazione, sarà quindi cura delle organizzazioni interessate farsi parte diligente nell'assicurare tale presenza, in caso contrario si procederà senza indugio . I posteggi in seno alle fiere-mercato o sagre non occupati dai titolari entro le ore 12,00 del primo giorno utilizzabile saranno assegnati mediante utilizzo della graduatoria di cui all'art. 12 della Legge Regionale 18/95, che dovrà essere affissa all'Albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Le aree in concessione sopraindicate non potranno essere assegnate qualora si tratti di un box o chiosco o locale in cui si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

ARTICOLO 6 - Commissione di mercato

Presso ciascun mercato è istituita una Commissione composta da quattro membri eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascun operatore dello stesso mercato; della Commissione di mercato fa parte un rappresentante dei

Commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità di cui sopra.

La Commissione di cui al presente articolo viene sentita nei seguenti casi:

- revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse;
- destinazione di appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato e nelle immediate vicinanze ove custodire gli ingombri per coloro che vendono ghiaccio e prodotti ittici nei mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) L.R. 18/95 e per cui vi è l'obbligo della rimozione degli ingombri;
- spostamento di luogo o di data di svolgimento del mercato da parte del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 7 - Tassa di posteggio ed occupazione suolo pubblico

Le tariffe per la tassa di concessione del posteggio di cui all'art. 8, comma 16, della L.R. 18/95, da corrispondere a fronte dei servizi resi dal Comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono quelle determinate dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, distinguendo tra la concessione di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 1, e quella di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 della L.R. 18/95-.

ARTICOLO 8 - Decadenza dalla concessione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio, così come previsto dal comma 2, dell'art. 14 della L.R. 18/95, qualora lo stesso non venga utilizzato, senza giustificato motivo, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza. La decadenza riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero di giorni di attività possibile secondo il tipo di autorizzazione nel corso di tre mesi:

- *MERCATO GIORNALIERO E/O AREE SPARSE* di cui alla lettera a) dell'art. 1 della L.R. 18/95, decadenza automatica per il mancato utilizzo del posteggio per n. **78** mercati anche discontinui nel corso di un anno solare;
- *MERCATO SETTIMANALE E/O AREE SPARSE* di cui alla lettera b) dell'art. 1 della L.R. 18/95, decadenza automatica per il mancato utilizzo del posteggio per n. **13** mercati anche discontinui nel corso di un anno solare;

Ai fini della decadenza non verranno computate le assenze dovute a forza maggiore come scioperi generali, blocchi stradali e scioperi di particolari servizi che possono ripercuotersi sull'attività di commercio.

Le giustificazioni delle assenze per malattia (certificazione medica)

dovranno pervenire all'Ufficio Attività Produttive entro il termine di giorni 10 dalla data dell'assenza, al fine di eliminare comportamenti illegittimi ed assenze di comodo.

ARTICOLO 9 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

La decadenza dell'Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, così come previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 18/95, avviene qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto la comunicazione dell'avvenuto rilascio.

L'autorizzazione è revocata nel caso di decadenza della concessione del posteggio di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 10 - Commercio in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta del veicolo e degli eventuali utenti senza intralciare la sede di scorrimento ed in tutte le arterie ad intenso traffico veicolare .

A cadenza periodica, con provvedimento sindacale, per ragioni di viabilità e pubblico interesse, potranno essere individuate vie e strade ove vietare e/o limitare l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Nello svolgimento di tale forma di commercio l'operatore può sostare soltanto il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non più di **centoventi minuti** primi; le soste possono effettuarsi solo in punti che distino tra di loro non meno di **400 metri**, (*così come previsto, per i Comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, nella circolare esplicativa n. 4754 del 6 aprile 1996 dell'Assessorato regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca*).

A seguito dell'entrata in vigore del D. lgs n. 59/10 e della circolare n. 4 del 4.10.2010 i comuni, in relazione alla tipologia c), ai soggetti titolari di autorizzazione rilasciata da altri comuni, anziché i relativi nulla osta, rilasceranno apposita autorizzazione.

ARTICOLO 11 - Agricoltori

I posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

La concessione di posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n.228/2001, e previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Alla comunicazione dovrà essere allegata:

- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- Disponibilità del fondo (titolo di proprietà e/o comodato e/o affitto).

L'operatore decade dalla concessione del posteggio:

- in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- in caso di revoca dell'autorizzazione;
- in caso di perdita della qualità di agricoltore;
- qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività agricola.

Per l'esercizio dell'attività in forma itinerante gli operatori di cui al presente articolo saranno tenuti a rispettare le norme attinenti al rispetto dei tempi e delle distanze; nei casi di attività esercitata con l'utilizzo del posteggio (tipologia "a" e "b") dovranno essere rispettate le norme previste nel presente Regolamento e quelle vigenti in materia di utilizzo di suolo pubblico.

Limitatamente ai soggetti di cui al presente articolo per il computo delle assenze dal mercato settimanale, e tenendo conto della stagionalità dei prodotti posti alla vendita, le assenze di cui al precedente art. 8 si intendono raddoppiate.

ARTICOLO 12 - Obblighi dei titolari di autorizzazione

I titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, hanno i seguenti obblighi:

- occupare esclusivamente lo spazio assegnato ed indicato nell'autorizzazione amministrativa;
- mantenere la massima pulizia personale, dell'area concessa e del veicolo attrezzato per la vendita e/o per il trasporto;

Per la vendita dei prodotti alimentari dovranno essere osservate le presenti disposizioni:

- attenersi alle norme sulla pubblicità dei prezzi e sulla vendita a peso netto delle merci;
 - effettuare la pesa delle derrate alimentari frontalmente all'acquirente e riportare il peso in chilogrammi o ettogrammi;
 - osservare i regolamenti e le leggi sanitarie vigenti;
-

- munirsi per il mezzo di DIA sanitaria .

I venditori di musicassette, compact, videocassette e quanto altro per la riproduzione sonora e visiva, nella pubblicizzare i loro prodotti, sono obbligati a mantenere il suono entro i livelli di sopportabilità, senza recare danno acustico agli utenti ed ai concessionari limitrofi. E' assolutamente vietato nell'ambito dei mercati, fiere-mercato e nell'esercizio dell'attività in forma itinerante, di pubblicizzare i prodotti di vendita con mezzi di amplificazione acustica.

ARTICOLO 13 - Orari per lo svolgimento dell' attività

Gli orari di vendita, di allestimento e di rimozione dei banchi nei mercati rionali e giornalieri, nei mercati settimanali e nelle fiere-mercato o sagre, sono determinati dal Sindaco tenuto conto della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

La determinazione sindacale degli orari di vendita, di allestimento e di rimozione, dovrà tenere conto degli indirizzi che di seguito si riportano:

M E R C A T I	O R A R I O
----------------------	--------------------

Mercato settimanale **7,00 - 14,00**

Fiere, Fiere-Mercato e/o Sagre **8,00 - 24,00**

Per le aree stagionali, per i posteggi sparsi non mercatali e per il commercio in forma itinerante l'orario di attività dovrà uniformarsi a quello previsto per il commercio in sede stabile.

In caso di deroghe operate a favore del commercio in sede stabile, queste vanno estese al commercio su aree pubbliche.

Nel caso di deroghe effettuate nel giorno in cui non ricorra lo svolgimento del mercato, il Sindaco può autorizzare lo svolgimento straordinario del mercato.

ARTICOLO 14 - Limitazioni

Nessuna limitazione e nessun divieto possono essere finalizzati a creare zone di rispetto a tutela di posizioni di singoli operatori; nei mercati sono fatte salve le concessioni di suolo pubblico antistanti i negozi in sede stabile, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 2 del 24/01/1996-.

ARTICOLO 15 – Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le

sanzioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 507/1993, 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e loro successive modifiche.

Per le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) si applicano le sanzioni previste dell'art. 20 della L.R. 1 marzo 1995, n. 18 interpretata e modificata dalla L.R. 8 gennaio 1996, n. 2 e dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 1999 n. 28.

ARTICOLO 16 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore appena decorsa la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.

ARTICOLO 17 - Rinvio a leggi e ai regolamenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le Leggi ed i Regolamenti generali in vigore.
